



PARERE MOTIVATO
n.193 del 27 Novembre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale "Parco Grotte del Caglieron" nel Comune di Fregona (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 Novembre 2019 come da nota di convocazione in data 26 novembre 2019 prot. n.508546;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Fregona con nota prot. n. 6874 del 15.07.2019, acquisita al protocollo regionale al n.319493 del 17.07.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale "Parco Grotte del Caglieron". Successivamente con nota acquisiti al prot. gen. n. 476432 del 06.11.2019, l'Amministrazione Comunale ha fatto pervenire "Note di approfondimento" relativamente alla pratica indicata in oggetto.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.355573 dell'8.08.19 dell'Unità Organizzativa Foreste Est – Regione del Veneto;
- Parere n.15631 del 9.08.19 assunto al prot. Reg. al n.356360 del 9.08.19 di Piave Servizi;
- Parere n.83242 del 23.08.19 assunto al prot. Reg. al n.369406 del 23.08.19 di ARPAV;
- Parere n.7375 del 21.08.19 assunto al prot. Reg. al n.367717 del 22.08.19 del Comune di Cappella Maggiore;
- Parere n.4513 del 29.08.19 assunto al prot. Reg. al n.375986 del 29.08.19 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.24094 del 30.08.19 assunto al prot. Reg. al n.377995 del 30.08.19 di GSP servizi.
- Parere n.383744 del 5.09.19 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Turismo della Regione del Veneto,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 175/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente istanza è la verifica di assoggettabilità del "Piano Ambientale "Parco Grotte del Caglieron" nel Comune di Fregona". La variante n. 2 al Piano degli Interventi ha definito un quadro di riferimento per l'attuazione del parco regionale di interesse locale e le misure per la tutela e la valorizzazione dell'area protetta, oltre alla strategia per la tutela e la valorizzazione del Parco. La stessa variante ha definito delle misure per la messa in rete e la fruibilità delle risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche e ridefinito i perimetri delle ZTO, i parametri urbanistici e le modalità di intervento sul territorio. Il presente PA è finalizzato quindi all'attuazione delle previsioni urbanistiche definite dal PI-variante n.2, attraverso i contenuti previsti nell'art. 9 della L.R. 40/84 e le procedure della L.R. 11/04 e ss.mm.ii.

Il presente Piano Ambientale è finalizzato all'istituzione di un Parco Regionale di interesse locale, ai sensi della L.R. 40/1984 art. 27, da realizzarsi nel geosito delle Grotte del Caglieron in Comune di Fregona con lo scopo di tutelare un ambito territoriale di interesse locale. Obiettivo strategico del Parco è quello di istituire un'area naturale protetta che tuteli e al tempo stesso valorizzi il territorio e ottimizzi la fruibilità turistica del sito denominato "Grotte del Caglieron" in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio comunale di Fregona. Tale necessità discende dall'unicità del sito e dalle sue caratteristiche storiche, ambientali e culturali che racchiudono in uno spazio limitato molti aspetti di tutela e riscoperta. Il Parco, pone al centro la forra del Torrente Caglieron e comprende entrambi i versanti delle creste denominate Costa di Fregona e Monte Castello. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di cave di "Piera Dolza" e presenta interessanti aspetti naturalistici, quali i prati aridi, il bosco di rupe e lembi ben conservati di bosco mesofilo di *querco carpinetum* collinare.

Il versante del Monte Castello, posto sulla sinistra idrografica del Torrente Caglieron, si caratterizza per la presenza di ulteriori cave di "Piera Dolza" e di rilevanti aspetti di tipo storico-archeologico. Particolarmente interessanti sono gli aspetti legati alla conservazione e riscoperta delle attività estrattive della "Piera Dolza" e il legame che tale attività ha creato con il territorio e



con l'ambiente naturale della forra. Il sito delle Grotte del Caglieron si sta sempre più affermando come meta turistica della provincia di Treviso.

Infatti, le azioni e i progetti realizzati dal Comune di Fregona negli ultimi anni hanno trasformato il valore turistico del geosito che per le sue valenze paesaggistiche si è classificato nel 2017 quale "Luoghi del cuore" istituito dal FAI. Particolarmente interessante risulta il sentiero della forra del torrente Caglieron che per le sue peculiarità di interesse naturalistico e storico culturale richiama molti turisti e studiosi.

Da notare che tale frequentazione rappresenta spesso sia un problema di carattere logistico che ambientale, dovuto all'eccessivo carico antropico in un'area ristretta, mentre in ambiti limitrofi, di uguale interesse, spesso rimangono ignorati dai visitatori, soprattutto per carenza di informazioni e o di strutture in grado di sostenere la piena fruibilità del territorio. Per tali motivi, al fine di valorizzare l'intero territorio limitrofo all'area della forra del Caglieron, l'Amministrazione comunale ha intrapreso la procedura per l'istituzione di un Parco Regionale di interesse locale, ai sensi della L.R. 40/84. Il Parco Regionale di interesse locale delle "Grotte del Caglieron" interessa un'area di 81,79 ha, il cui obiettivo è la tutela e la valorizzazione dell'ambito del fregonese per i suoi aspetti naturalistici (vegetazione di forra e quella dei prati aridi), quelli storico archeologici (Castello di Fregona e il castelliere neolitico) ed infine quelli paesaggistici di cultura locale (cave di "Piera Dolza" e l'edilizia rurale tradizionale). Il Parco diventerà laboratorio didattico di archeologia artigianale, museo didattico delle attività lavorative della pietra, centro espositivo dei prodotti tipici locali e percorso didattico per le scienze e l'educazione ambientale. La valorizzazione del Parco parte dalla tutela del patrimonio esistente, garantendo allo stesso tempo la possibilità di una fruizione sostenibile che non intacchi il patrimonio esistente ma che si sviluppi nella conoscenza del territorio e nella sua fruizione in sicurezza per finalità turistiche ed educative. Al fine di promuovere il Parco e le sue attività il Comune di Fregona ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i comuni di Sarmede e Revine Lago per valorizzare il "Parco Grotte del Caglieron" di concerto con il Parco archeologico-didattico di Livelet e la Mostra Internazionale per l'Infanzia.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali per l'istituzione del Parco si ricorda che il Comune di Fregona si è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 5 giugno 2013. La prima variante al PI, riguardante l'intero territorio comunale di Fregona, è stata approvata in data 9 aprile 2014 (DCC n. 19 del 9 aprile 2014). Con la seconda Variante al PI, oltre alla definizione di alcuni necessari aggiustamenti del PI di carattere operativo, sono state introdotte linee guida per l'attuazione del Parco Regionale di interesse locale delle Grotte del Caglieron, definendo le strategie per la tutela e la valorizzazione dell'omonima area protetta di interesse locale.

L'individuazione del perimetro del Parco, quale attuazione delle previsioni urbanistiche, così come definite dal "Piano degli Interventi - Variante n. 2", trova le sue motivazioni nelle prioritarie esigenze di tutela dell'insieme degli aspetti naturalistici e antropici, caratterizzanti il sito e il contesto paesaggistico delle Grotte del Caglieron. Il perimetro del Parco comprende tutte le principali superfici degne di valorizzazione e tutela, e pertanto, nel suo complesso, la delimitazione del suo territorio, venne definita includendo tali ambiti. La realizzazione dei confini avvenne mediante la realizzazione di una tracciatura che fosse il più possibile coincidente con elementi fisici quali corsi d'acqua, elementi orografici, viabilità, etc.

In particolare, le linee guida per l'istituzione del Parco del Caglieron discendono dall'art. 62 delle NT del PI, che in sintesi definiscono le quantità edilizie massime ammesse per i nuovi interventi, gli interventi di ricostruzione e gli ampliamenti, che comunque restano sempre interventi di modesta entità, con volumi e superfici coperte molto ridotte.

Le attività assentite all'interno del territorio del Parco discendono dalle norme del P.I., come elaborato alla variante n. 2, e sono definite dalle Norme Tecniche del Piano Ambientale, che ne rappresentano il documento dispositivo ed alle quali sono allegati le Schede Normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (AGP), come specificato all'art. 29 delle suddette NT.

All'interno delle zone del Parco il Piano Ambientale definisce degli "Ambiti a Gestione Particolare" (AGP), finalizzati all'attuazione di particolari previsioni di sviluppo. Tali ambiti definiscono aree in



cui sono dettagliate le previsioni del PI con indicazioni sulle ubicazioni e modalità operative degli interventi edilizi.

Per una migliore gestione funzionale delle AGP sono state realizzate una o più schede di dettaglio allegate alle NTA. Ogni AGP è costituita da una "scheda stato attuale" e da uno o più schede di "progetto." Le Aree a Gestione Particolare (AGP) ricadono prevalentemente in aree già individuate dal P.I. come Z.T.O. Fe (aree per attrezzature funzionali al Parco "Grotte del Caglieron") e Fd (aree per parcheggio) e sono disciplinate da specifiche schede norma che riportano le indicazioni progettuali di massima delle opere assentite dalla normativa del P.A. con individuazione delle superfici indicative delle opere e la descrizione delle caratteristiche del territorio e delle stesse opere assentite. In pratica ciascuna scheda costituisce uno studio di fattibilità che esplicita anche cartograficamente le indicazioni derivanti dal P.I., successivamente recepite dal P.A. Per gli ambiti degli AGP, che ricadono nelle Z.T.O. Fe (aree per attrezzature funzionali al Parco "Grotte del Caglieron") e Fd (aree per parcheggio), si applica l'art. 62bis delle N.T.O. del P.I. - Variante n. 2, mentre per l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute all'interno delle AGP da parte di soggetti privati e/o pubblico/privati, si applica l'art. 29 delle N.T. del Piano Ambientale.

Pertanto, l'individuazione di tutte le attività possibili all'interno del territorio del Parco deriva, in primo luogo dalla normativa delle NT e dalle azioni individuate nelle schede AGP e solo in via residuale alla normativa del P.I.

La zonizzazione interna del Parco rispetta quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 40/84. E' stata proposta la suddivisione del territorio in 6 Riserve, ad ognuna è stato attribuito un numero, un codice ed una denominazione. Il codice è stato attribuito a partire dalle aree a maggiore "naturalità" (riserve 1, 2 e 3) per giungere a quelle maggiormente interessate dalla necessità di preservare aspetti legati all'attività antropica (riserve 4, 5 e 6). Dalla zonizzazione del Parco risultano perimetrate 5 zone a destinazione agricola e silvo pastorale, abbreviate SPA e chiamate nella codifica "ZA", e 3 zone di penetrazione, chiamate nella codifica "ZP". La maggior parte degli Ambiti di Gestione Particolare si concentrano nelle zone di penetrazione (ZP) e nella Riserva Speciale n. 5 (Forra del Caglieron) che rappresentano anche tutt'oggi le aree maggiormente interessate dalla presenza antropica del Parco e nelle quali risulta importante fornire i servizi al turista nel rispetto degli obiettivi e delle norme del Parco stesso.

Il PA inoltre, individua e definisce le porte di accesso al Parco e le identifica come aree di interscambio tra la mobilità "esterna" e quella interna ovvero tra la rete stradale locale e quella delle strade interpoderali e dei sentieri del Parco. La presente variante localizza sul territorio i punti o porte di accesso al Parco denominati "gate", complessivamente si possono individuare 7 porte di accesso. Si evidenzia che l'individuazione degli accessi contribuisce anche alla riduzione dell'impatto sul territorio e delle risorse naturali nonché alla razionalizzazione dei flussi. L'asse viario principale nel comune è rappresentato dalla S.P. 422 "dell'Alpago e del Cansiglio", che rappresenta in collegamento nord-sud del territorio; l'asse est-ovest è invece rappresentato dalla SP 151 "Pedemontana del Cansiglio" Il Parco è attraversato dalla SP 151 nella frazione di Breda e da via Ronzon, una strada comunale che si distacca dalla provinciale e conduce ad alcune case sparse. Una terza strada lambisce il Parco a nord ed è la comunale per Ciser - Piadèra.

In particolare nel RAP si evidenzia la necessità di deviare il flusso turistico principale in località Breda ad altri luoghi altrettanto di pregio al fine della loro valorizzazione. Inoltre i sette siti individuati dal Piano Ambientale hanno la funzione di localizzare le iniziative di promozione del Parco e più in generale di focus dello sviluppo socio-economico del Comune di Fregona.

Il Piano Ambientale rappresenta quindi lo strumento attuativo del Piano degli Interventi per quanto attiene la realizzazione delle strategie e delle opere previste per il Parco; fornendo, sostanzialmente l'ubicazione, la funzione e tipologia degli interventi previsti in ambito di Parco che per la maggiore sono di iniziativa pubblica.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio, sono inoltre state individuate misure di mitigazione con l'obiettivo di garantire la piena sostenibilità delle azioni. Il Piano Ambientale risulta coerente con quanto previsto dalla



pianificazione urbanistica vigente.

La valutazione è stata condotta in osservanza della procedura previste dalla normativa vigente.

In considerazione di quanto evidenziato nel RAP e nella *"Relazione Illustrativa del Piano Ambientale"* e unicamente al fine della tutela delle matrici *"acqua sotterranea"*, *"suolo e sottosuolo"* *"salute e sicurezza umana"*, è fatto divieto, in tutto l'ambito di Parco, di eseguire interventi che possono sigillare, modificare o comunque interferire con sorgenti naturali e/o corsi d'acqua, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o pubblica incolumità. Considerata la delicatezza e suscettibilità geologica del territorio in oggetto, dovrà essere posta particolare attenzione al monitoraggio e verifica continua dei fenomeni di instabilità presenti sul territorio, prestando particolare attenzione anche ai dati informativi di cui al *"Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)"* di ISPRA, finalizzata alla verifica della compatibilità della previsione con la puntuale penalità geologica ai fini edificatori eventualmente insistente sull'area e ciò unicamente al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute umana.

Inoltre, gli interventi di cui al *"Piano Ambientale"* dovranno essere ricompresi nel *"Piano di emergenza comunale"*, integrandone e aggiornandone i contenuti qualora necessario, al fine di accertare che, preventivamente, gli interventi previsti dal Piano e conseguentemente le attività umane, in caso di calamità alluvionale risultino coordinate con le eventuali attività di soccorso, al fine della tutela della salute e sicurezza umana. Sulle delineate premesse, le progettualità di cui al Piano Ambientale previsto, dovranno essere quindi ricomprese nel *"Piano di emergenza comunale"*.

Per quanto concerne gli interventi edilizi assentiti, il Valutatore ha riportato nel RAP schede di approfondimento dei possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere edilizie assentite nelle diverse zone del Parco, dichiarando che *"La valutazione delle opere assentite e pertanto la verifica della significatività delle stesse è stata realizzata tenendo conto delle indicazioni normative contenute nelle schede AGP e delle indicazioni progettuali riferite a localizzazioni, sagome e strutture che non sono vincolanti"*. Il Valutatore, inoltre, precisa che, *"dalla normativa contenuta nelle NTA e da quanto specificato nel PI non risulta alcuna possibilità edificativa all'interno delle riserve 1, 2 e 3."*

Nelle *"Note di approfondimento"* del 05.11.2019, il Valutatore ribadisce anche che, *"Nelle aree idonee a condizione le azioni previste devono sottostare alle prescrizioni di compatibilità espresse dal PAT (NTA art. 31). Le azioni previste sulle "aree non idonee", sono attuabili solo a seguito della rimozione delle penalità."*

DANDO ATTO della dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 27 novembre 2019, dalla quale emerge che l'istanza relativa al Piano Ambientale "Parco Grotte del Caglieron" nel Comune di Fregona non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni, considerazioni e prescrizioni presenti nel RAP, nella documentazione in atti e nelle *"Note di approfondimento"* del 05.11.2019.

ATTESO che prima dell'attuazione di ogni singola previsione di Piano, considerata la delicatezza e suscettibilità geologica del territorio, dovrà essere posta particolare e puntuale attenzione all'evoluzione dei fenomeni di instabilità presenti sul territorio, eventualmente anche con un approfondimento specifico delle competenze tramite studi specialistici specifici, anche considerando i dati informativi di cui al *"Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)"* di ISPRA; ciò al fine della verifica della compatibilità della previsione con la puntuale penalità geologica ai fini edificatori, eventualmente insistente sull'area, al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute umana, nel rispetto del *"Principio di precauzione"*.

In fase di attuazione delle previsioni di Piano, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni,



mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS", nell'"All. A - Norme tecniche di attuazione Schede Normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (AGP)" e nelle "Note di approfondimento" del 05.11.2019, e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncA n. 175/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il "Piano Ambientale "Parco Grotte del Caglieron" nel Comune di Fregona", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni, considerazioni e prescrizioni presenti nel RAP, nella documentazione in atti e nelle "Note di approfondimento" del 05.11.2019 e con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni da ottemperarsi:

prima dell'attuazione di ogni singola previsione di Piano, considerata la delicatezza e suscettibilità geologica del territorio, dovrà essere posta particolare e puntuale attenzione all'evoluzione dei fenomeni di instabilità presenti sul territorio, eventualmente anche con un approfondimento specifico delle competenze tramite studi specialistici specifici, anche considerando i dati informativi di cui al "Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)" di ISPRA; ciò al fine della verifica della compatibilità della previsione con la puntuale penalità geologica ai fini edificatori, eventualmente insistente sull'area, al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute umana, nel rispetto del "Principio di precauzione".

In fase di attuazione delle previsioni di Piano:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS", nell'"All. A - Norme tecniche di attuazione Schede Normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (AGP)" e nelle "Note di approfondimento" del 05.11.2019,
- devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle



specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 59 del 21/04/2017 della Commissione Regionale VAS.

È fatto divieto, in tutto l'ambito di Parco, di eseguire interventi che possono sigillare, modificare o comunque interferire con sorgenti naturali e/o corsi d'acqua, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o pubblica incolumità.

Gli interventi di cui al "Piano Ambientale" dovranno essere ricompresi nel "Piano di emergenza comunale", integrandone e aggiornandone i contenuti, qualora necessario, al fine di accertare che, preventivamente, gli interventi previsti dal Piano e conseguentemente le attività umane, in caso di calamità alluvionale risultino coordinate con le eventuali attività di soccorso, al fine della tutela della salute e sicurezza umana.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso